



CONFCOOPERATIVE

F E D A G R I

Campania

REGOLAMENTO

DELL'ASSEMBLEA FEDAGRI CAMPANIA

Federazione Regionale Campania delle Cooperative Agricole ed Agroalimentari

Approvato dal Consiglio Regionale del 17 febbraio 2014

Art. 1 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale di Fedagri è inviato dal Presidente della Federazione Regionale a tutti gli enti aderenti, alle Unioni provinciali, e ai componenti il Consiglio Regionale almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea Regionale.

Art. 2 - PARTECIPANTI ALLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. Alle Assemblee regionali partecipano con diritto al voto i rappresentanti degli enti assegnati che si trovino nelle condizioni specificate dall'articolo 4.
2. Ogni ente assegnato ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di dodici voti in rapporto al livello del contributo associativo di competenza della sede centrale della Confederazione dovuto per l'anno antecedente a quello di celebrazione dell'Assemblea e dall'ampiezza della base sociale.
3. Per gli enti aventi diritto a tre o più voti, i delegati nominati dovranno essere individuati assicurando che almeno un terzo sia di genere diverso, ove il genere sia presente nella base sociale
4. Gli enti assegnati hanno diritto ad un solo voto nel caso in cui il contributo associativo dovuto per la sede centrale della Confederazione sia pari alla quota minima.
5. Qualora il contributo associativo sia superiore al minimo, gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi:
 - fino a €1.000,00 (mille): un voto
 - da €1.001,00 (milleuno) a € 2.000,00 (duemila): due voti
 - da € 2001,00 (duemilauno) a € 5.000,00 (cinquemila): quattro voti
 - da € 5.001,00 (cinquemilauno) a € 7.000,00 (settemila): cinque voti
 - da € 7.001,00 (settemilauno) a € 9.000,00 (novemila): sette voti
 - da € 9.001,00 (novemilauno) a € 11.000,00 (undicimila): otto voti
 - da € 11.001,00 (undicimilauno) a € 15.000,00 (quindicimila):nove voti
 - oltre € 15.000,00 (quindicimila): undici voti.
6. In rapporto all'ampiezza della base sociale gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti ulteriori voti:
 - con un numero di soci da 301 a 600: un voto;
 - con un numero di soci da 601 a 1.200: due voti;
 - con un numero di soci da 1.201 a 2.000: tre voti;
 - con un numero di soci superiore a 2.000: quattro voti.
7. I dati di riferimento di cui ai commi 5 e 6 sono estrapolati dalle dichiarazioni rese da ciascuna Unione nella compilazione dei ruoli dell'anno antecedente la celebrazione dell'Assemblea, verificati dal Servizio contributi attraverso gli applicativi core.
8. Il totale dei voti complessivamente spettanti a ciascun ente ai sensi dei precedenti commi non può in nessun caso superare i dodici voti.
9. Il voto plurimo si esprime attraverso la partecipazione di tanti rappresentanti di ogni ente assegnato, quanti sono i voti attribuiti.

10. Ove si ritenga opportuna una maggiore partecipazione Assembleare, la Commissione Assembleare della Fedagri potrà autorizzare il raddoppio dei voti assegnati ad ogni ente.
11. Il rappresentante di ente assegnato impossibilitato a partecipare può conferire delega al rappresentante del medesimo ente o di altro ente, il quale tuttavia non potrà avere più di due deleghe oltre la propria.

Art. 3 - ACCERTAMENTO DEGLI ENTI AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

1. La Commissione Assembleare della Fedagri, sulla base degli elenchi degli enti cooperativi assegnati e della documentazione fornita dai competenti uffici della Confederazione accerta il numero e la denominazione degli enti che risulteranno aderenti alla data del **31 dicembre 2013**, ivi compresi quelli la cui domanda di adesione, completa della prescritta documentazione, sia pervenuta alla Confcooperative entro e non oltre la stessa data.
2. Partecipano alle Assemblee regionali con diritto di voto gli enti assegnati che risultino in regola con i contributi associativi alla Organizzazione confederale (nazionale, regionale, provinciale) riferiti agli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 effettivamente pagati alla Confederazione almeno 30 giorni prima dalla data fissata per la celebrazione dell'Assemblea territoriale secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto confederale.
3. Gli enti che hanno aderito alla Confederazione nell'anno precedente quello di celebrazione dell'Assemblea ai quali non è stata richiesta la contribuzione associativa, per avere diritto alla partecipazione assembleare debbono essere in regola con la contribuzione minima applicata dai tre livelli dell'Organizzazione per l'anno suddetto.
4. La Confederazione, ove mancassero i tempi tecnici per le emissioni delle cartelle contributive, provvederà direttamente al caricamento della quota minima di propria spettanza e analogo adempimento potrà essere adottato dalle Confcooperative regionali, provinciali o interprovinciali interessate. Naturalmente di ciò occorrerà informare gli enti a cura delle strutture territoriali
5. Ad ogni ente che si trova nelle condizioni sopraddette, verrà assegnato dalla Commissione dell'Assemblea un numero di voti secondo le procedure di cui all'articolo precedente sulla base dei dati rilevati dai competenti uffici confederali.
6. Non sono considerate in regola le cooperative espulse per inadempienza contributiva che abbiano successivamente riformalizzato l'adesione alla Confederazione Cooperative Italiane e che non abbiano assolto al pagamento di tutti i contributi pregressi nel quadriennio.
7. Gli enti assegnati ma non inseriti nei ruoli contributivi debbono, per aver diritto alla partecipazione assembleare, essere in regola, almeno 30 giorni prima dalla data fissata per la celebrazione dell'Assemblea territoriale, con la contribuzione minima applicata dai tre livelli dell'Organizzazione per gli anni compresi nel quadriennio precedente quello di celebrazione dell'Assemblea

Art. 4 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea, prima di dare inizio ai suoi lavori, nomina il Presidente dell'Assemblea, i Vice presidenti, il Segretario, la Commissione Verifica poteri e i componenti dei seggi elettorali.

Art. 5 - DISCUSSIONE DEL TEMA ASSEMBLEARE

1. Esperite le formalità iniziali, l'Assemblea regionale passa alla discussione e all'adozione degli orientamenti sul tema assembleare.

Art. 6 - DIRITTO DI PAROLA

1. Nelle Assemblee regionali hanno diritto di parola i componenti del Consiglio Regionale uscenti, appartenenti alla circoscrizione territoriale qualora non siano delegati.
2. Così pure hanno diritto di parola i Presidenti uscenti, i Segretari e/o i Direttori delle Federazioni regionali o, dove queste non sono costituite, delle Unioni provinciali.

Art. 7 - PROCEDURA DELLA DISCUSSIONE

1. I delegati che desiderino prendere la parola su un argomento devono comunicare il loro nome per iscritto.
2. In via generale essi sono chiamati secondo l'ordine cronologico delle richieste ma durante la discussione delle mozioni, il Presidente dell'Assemblea potrà invitare i sostenitori dell'una o dell'altra tesi a parlare alternativamente.
3. Ad ogni delegato che prenda la parola sono accordati un massimo di 5 minuti per il suo intervento.
4. Non è permesso ad alcun delegato di parlare più di una volta sullo stesso argomento ad eccezione del primo firmatario delle mozioni o degli emendamenti e per i candidati alla presidenza che potranno illustrare per un tempo più ampio il loro programma.
5. Ai proponenti di una mozione o di un emendamento sono accordati al massimo 5 minuti per la illustrazione e 3 minuti per la risposta prima che la mozione o l'emendamento siano posti ai voti.
6. Quando venissero presentate più proposte simili tra loro, esse sono rinviate alla Presidenza la quale dovrà curare la stesura di un testo unitario.
7. Il Presidente dell'Assemblea, una volta illustrate le diverse posizioni dichiara chiuso il dibattito sui diversi argomenti e mozioni e pone la questione ai voti.
8. Nel caso di uguaglianza di voto il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta non è approvata.

Art. 8 - MOZIONI

1. Durante l'Assemblea eventuali mozioni possono essere trattate qualora ciò venga richiesto almeno da un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto a norma dell'art. 11, commi 4 e 5, dello Statuto confederale.

Art. 9 - VOTAZIONI

1. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.
2. Quando si tratta dell'elezione del Presidente, a meno che non esistano le condizioni per procedere per acclamazione, risulterà eletto il candidato più votato.

3. Qualora si tratti del terzo mandato le votazioni avverranno con voto segreto
4. Quando si tratta dell'elezione del Consiglio Regionale, a meno che non esistano le condizioni per procedere per acclamazione, si vota con il sistema maggioritario e voto limitato a due terzi su liste di almeno 10 nominativi scelti tra i delegati, di cui almeno il 30%, di genere scelti tra i delegati accertati dalla Commissione dell'Assemblea.
5. In caso di presentazione di più liste, alla composizione del Consiglio Regionale concorreranno i candidati eletti delle due liste che risulteranno le più votate: i primi 2/3 della lista che ha riportato più voti e i primi 1/3 della seconda lista più votata.

Art. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO REGIONALE

- Elezione del Presidente

1. Qualora entro i termini fissati dall'Assemblea fossero presentate più candidature per l'elezione del Presidente, le stesse dovranno essere sottoscritte da almeno il 25% dei delegati accertati e presenti all'Assemblea.

- Elezione del Consiglio Regionale

2. L'Assemblea elegge in seduta plenaria numero 14 membri con il sistema di votazione di cui all'articolo precedente.
3. Le liste eventualmente presentate dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati presenti all'Assemblea verificati dalla Commissione Verifica Poteri.
4. In caso di presentazione di più liste, il candidato presidente potrà essere contestualmente presente come capolista per il Consiglio Regionale. Il Presidente eletto potrà successivamente dimettersi da componente del Consiglio consentendo così la cooptazione del primo dei non eletti della lista da lui capeggiata.
5. I delegati non potranno sottoscrivere più di una lista. In caso di duplicazione di sottoscrizione saranno annullate le loro firme in tutte le liste presentate.
6. Ai fini della sottoscrizione delle liste di cui ai commi 1 e 4 non sono computabili le deleghe.
7. Non possono essere eletti componenti del Consiglio Regionale esponenti di enti cooperativi che non siano nelle condizioni previste dal precedente articolo 4 del presente Regolamento.
8. Qualora anche in questa ipotesi sia presentata più di una lista si procede alla elezione secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4, del presente Regolamento.
9. Le liste vanno raccolte su appositi moduli firmati dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 11 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Finita la votazione i seggi elettorali procederanno allo spoglio dei voti comunicandone i risultati alla Presidenza dell'Assemblea.
2. Sono eletti i candidati secondo l'ordine progressivo di lista.
3. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla proclamazione degli eletti.

Art. 12- VERBALE DELLE ASSEMBLEE REGIONALI PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI

1. Il verbale delle Assemblee regionali deve riassumere il dibattito, eventuali mozioni e proposte e riportare l'esito di eventuali votazioni in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Fedagri nazionale e della Confederazione.
2. Il verbale deve contenere l'esito delle votazioni per l'elezione dei componenti le cariche sociali, indicandone il cognome, il nome, la data di nascita, il recapito, l'ente rappresentato con il numero di matricola.
3. Inoltre, il verbale deve contenere il cognome e nome, la data di nascita, il recapito ai fini delle comunicazioni successive, l'ente rappresentato con il numero di matricola, dei delegati all'Assemblea nazionale.
4. Nel verbale dovrà essere fatta altresì esplicita indicazione dei delegati supplenti in numero di 1 (uno) supplente per ogni 5 (cinque) delegati effettivi o frazione superiore a 5, che subentreranno o per indisponibilità del delegato effettivo o nell'ipotesi che la Commissione dell'Assemblea attribuisca un numero di delegati definitivo maggiore a quello comunicato in via provvisoria.
5. Le Federazioni regionali ovvero, in assenza delle federazioni regionali, le Unioni regionali che esprimono meno di cinque delegati devono comunque nominare un delegato supplente.
6. Nel verbale si deve aggiungere in calce all'elenco dei delegati, il nominativo del Presidente della Fedagri regionale ovvero della Unione regionale, in assenza della Federazione regionale, se lo stesso non risulta tra i delegati.
7. All'atto della chiusura del verbale, ai fini della partecipazione all'Assemblea nazionale, ciascuna Federazione o Unione regionale verserà nelle mani del delegato confederale la somma eventualmente determinata dal Consiglio nazionale per ciascun delegato o partecipante quale quota a titolo di concorso alle spese dell'Assemblea. Di tale versamento sarà fatta menzione nel verbale.

Art. 13- TRASMISSIONE DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. I verbali delle Assemblee, firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dal delegato della Federazione sono recapitati brevi-manu, per fax o per posta elettronica, non oltre tre giorni dallo svolgimento, alla Commissione nazionale e all'Unione Regionale.
2. La Commissione dopo averli esaminati, accerta la regolarità delle procedure espletate e informa il Presidente della Fedagri sui contenuti dello stesso.
3. Ai delegati eletti, a cura del Presidente della Fedagri, verranno inviati i documenti e ogni altra notizia utile alla partecipazione all'Assemblea Nazionale.

Art. 14 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Le norme del presente Regolamento si intenderanno automaticamente modificate in relazione alle deliberazioni che in sede di Assemblea Regionale verranno assunte in ordine alle modifiche statutarie.